

DECRETO 10 agosto 2017.

**Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare, l'art. 25, comma 1, lettera a);

Visto il decreto 29 dicembre 1986 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanità, recante caratteristiche e limiti di talune sostanze contenute nei vini;

Considerato che il citato art. 25, comma 1, della legge n. 238/2016 prevede l'emanazione di concerto con il Ministro della salute del decreto relativo alla disposizione di limiti o rapporti di specifici componenti contenuti nei mosti e nei vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio nonché comunque somministrati;

Ritenuto necessario procedere alla revisione delle sostanze, dei componenti dei vini e dei relativi limiti di cui al citato decreto 29 dicembre 1986, anche in relazione alle sostanze, ai componenti dei vini ed ai relativi limiti già riportati nella citata legge n. 238/2016 e nella pertinente normativa dell'Unione europea;

Ravvisata l'opportunità di attuare un allineamento con i limiti massimi accettabili riportati nelle norme armonizzate dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino;

Acquisito il concerto del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. I vini destinati al diretto consumo non devono contenere più di:

- 0,2 mg/l di arsenico;
- 80 mg/l di acido bórico;
- 0,01 mg/l di cadmio;

- 1 g/l di acido citrico;
- 1 mg/l di rame;
- 10 mg/l di dietilen glicole;
- 10 mg/l di etilen glicole;
- 15 mg/l di malvidin diglucoside;
- 5 µg/l di natamicina;
- 10 µg/l di vinilpirrolidone;
- 10 µg/l di vinilimidazolo;
- 25 µg/l di pirrolidone;
- 150 µg/l di imidazolo;

150 mg/l di propilen glicole, ad eccezione dei vini spumanti e dei vini frizzanti per i quali tale limite è di 300 mg/l;

- 0,1 mg/l di argento;
- 5 mg/l di zinco.

2. I vini destinati al consumo diretto devono avere:

- a) estratto non riduttore non inferiore a:
  - 13 grammi per litro per i vini bianchi;
  - 15 grammi per litro per i vini rosati;
  - 18 grammi per litro per i vini rossi;
- b) ceneri non inferiori a:
  - 1 grammo per litro per i vini bianchi;
  - 1,2 grammi per litro per i vini rosati;
  - 1,5 grammi per litro per i vini rossi.


3. I limiti previsti dai commi 1 e 2 si applicano anche ai vini di cui alle definizioni del Reg. (UE) 1308/2013, ad eccezione dei limiti in estratto non riduttore e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori:

- a) estratto non riduttore non inferiore a:
  - 13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
  - 17 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
  - 10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati;
- b) ceneri non inferiori a:
  - 1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
  - 1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico;
  - 1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
  - 0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.

Art. 2.

Il decreto 29 dicembre 1986 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanità è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Roma, 10 agosto 2017

*Il Ministro  
delle politiche agricole  
alimentari e forestali*  
MARTINA

*Il Ministro della salute*  
LORENZIN

17A06065

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 agosto 2017.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.** (Ordinanza n. 475).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del

23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, nonché n. 460 del 15 giugno 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 luglio 2017;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

